



UNO DI NOI

Emendamenti al Progetto di legge “Regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza”

EMENDAMENTO N.1

L’articolo 1, comma 1 è così modificato:

1. La presente legge disciplina l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) ~~nella Repubblica di San Marino~~.

EMENDAMENTO N.2

L’articolo 1, comma 2 è così modificato:

2. L'Istituto per la Sicurezza Sociale (**di seguito brevemente “ISS”**) garantisce l'accesso all'IVG alle donne assistite ISS che ne facciano richiesta, ai sensi della presente legge, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche ~~e private accreditate, interne ed esterne~~ alla Repubblica di San Marino.

EMENDAMENTO N.3

L’articolo 1, comma 3 è così modificato:

3. L'assistenza sanitaria, dalla presa in carico e in tutte le fasi connesse all'interruzione di gravidanza, e le relative spese sono in capo ~~all'Istituto per la Sicurezza Sociale~~ **all'ISS** che, a tal fine, emana specifiche linee di indirizzo e protocolli in base alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e adegua gli appositi capitoli di spesa.

EMENDAMENTO N.4

L’articolo 1, comma 4 è così modificato:

4. In nessun caso il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza è considerato uno strumento di limitazione e controllo delle nascite. **L’interruzione di gravidanza entro la dodicesima settimana di gestazione di cui all’art. 3 è consentita alla donna una volta sola. Ulteriori interruzioni di gravidanza sono consentite solo alle condizioni e con le autorizzazioni previste dall’art. 4, comma 4.**

EMENDAMENTO N.5

All’articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

5. L’interruzione volontaria di gravidanza è vietata se emergono elementi per ritenere che la stessa sia stata richiesta con riferimento al sesso del nascituro.



UNO DI NOI

EMENDAMENTO N.6

All'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

6. Salvo il caso di imminente pericolo per la vita della donna, il medico non deve dare corso all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza quando, nonostante la richiesta, emergono fatti oggettivi che inducano il medico a ritenere che la donna sia stata costretta o indotta da terzi ad interrompere la gravidanza che ella vorrebbe, invece, portare a termine.

EMENDAMENTO N.7

All'articolo 1, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

7. Salvo che nel caso di imminente pericolo di vita per la donna di cui all'art. 4, comma 4, l'interruzione di gravidanza è vietata quando sussiste possibilità di vita autonoma del feto alla luce della migliore scienza di rianimazione neonatale e pediatrica, e comunque non oltre la ventiduesima settimana di gestazione.

EMENDAMENTO N.8

All'articolo 1, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

8. Laddove sussista possibilità di vita autonoma del nascituro, il medico deve adottare ogni misura idonea a salvaguardarne la vita ed è responsabile per le cure e le terapie necessarie non adottate.

EMENDAMENTO N.9

All'articolo 1, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:

9. Lo Stato, l'ISS e gli enti solidaristici garantiscono ogni più idonea misura di supporto affinché la donna non sia indotta all'interruzione di gravidanza da difficoltà economiche, occupazionali, sociali, culturali o di qualsiasi altra natura. In ogni caso il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza è considerato *extrema ratio*.

EMENDAMENTO N.10

L'articolo 2, comma 1 è così modificato:

1. La donna può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza:
 - a) entro la fine della dodicesima settimana di gestazione, secondo quanto disposto dall'articolo 3;
 - b) dopo la dodicesima settimana di gestazione, ~~se vi sia pericolo per la vita della donna o~~ se siano accertate gravi anomalie e malformazioni del feto ~~nascituro~~ che comportino grave rischio per la salute fisica o ~~psicologica~~ **psichica** della donna, secondo quanto disposto dall'articolo 4.



UNO DI NOI

Le settimane di gestazione devono essere certificate dal ginecologo ISS o ~~convenzionato ISS~~, **in caso di interruzione volontaria di gravidanza effettuata fuori dal territorio della Repubblica, da medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero convenzionato con l'ISS in cui deve praticarsi l'intervento.**

EMENDAMENTO N.11

L'articolo 2, comma 2 è così modificato:

2. La richiesta di interruzione volontaria della gravidanza può essere presa in carico solo con il consenso informato della donna. ~~che, a tal fine, compila l'apposita modulistica all'interno della quale la stessa deve indicare se farsi assistere ed effettuare l'intervento in territorio sammarinese o fuori territorio, nelle strutture di cui all'articolo 1 comma 2.~~

EMENDAMENTO N.12

L'articolo 2, comma 3 è così modificato:

3. ~~L'operatore sanitario~~ **Il medico ginecologo** ISS o convenzionato ISS fornisce alla donna tutte le informazioni sanitarie e amministrative relative all'intervento, le modalità e i tempi di esecuzione, l'iter burocratico da espletare, **i possibili effetti collaterali, fisici e psicologici, dell'intervento.** Alla donna sono altresì **sempre** garantiti:

- a) qualora ne faccia richiesta, l'assistenza psicologica prima e dopo l'interruzione di gravidanza da parte di personale ISS o convenzionato ISS;
- b) la riservatezza dei propri dati personali e della privacy in tutte le fasi.

EMENDAMENTO N.13

All'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

4. Salvo il caso di interruzione di gravidanza praticata per l'imminente pericolo di vita della donna, l'intervento di interruzione di gravidanza non può essere eseguito se, in precedenza, la donna:

- a) non abbia avuto almeno un incontro con una associazione di aiuto alla vita nascente, legalmente riconosciuta, che è autorizzata a divulgare il proprio materiale informativo presso le strutture dell'ISS;
- b) non abbia avuto adeguata informazione sugli aiuti economici alla maternità, sulla possibilità di parto in anonimato anche all'estero e sui possibili percorsi di affido e/o adozione;
- c) non abbia avuto visione dell'ecografia del nascituro;
- d) il padre del nascituro non sia stato interpellato con le modalità di cui al comma seguente, salvo le eccezioni ivi previste.

Il medico che esegue l'intervento ha l'onere di accertare che tali condizioni si siano verificate.



UNO DI NOI

EMENDAMENTO N.14

All'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

5. Il padre del nascituro deve essere convocato dal medico cui è stata rivolta la richiesta di intervento di interruzione volontaria di gravidanza con modalità informali e riservate e ha l'obbligo di presentarsi. Al padre viene comunicata la richiesta della donna di interrompere la gravidanza e lo stesso viene invitato ad assumersi le responsabilità derivanti dalla sua condizione. Il padre può chiedere di incontrare la donna. Tale procedura non si applica, su richiesta della donna, nei seguenti casi: se la gravidanza deriva da incesto o da violenza sessuale, purché denunciata, anche contestualmente alla richiesta di interruzione della gravidanza; se il padre è conosciuto come uomo violento, dedito all'alcool o tossicodipendente o, comunque, emergono pericoli per l'incolumità della donna; se il padre del nascituro è sconosciuto.

EMENDAMENTO N.15

All'articolo 2, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

6. In qualsiasi momento precedente all'esecuzione dell'interruzione volontaria della gravidanza la donna ha il diritto di ritirare il consenso già prestato a detta interruzione.

EMENDAMENTO N.16

All'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

7. L'ISS organizza momenti di formazione periodica, confronto e aggiornamenti, per tutti gli operatori, sanitari e non sanitari, coinvolti nelle varie fasi connesse all'interruzione volontaria di gravidanza.

(il comma 4 dell'art. 2 del progetto di legge è dunque divenuto comma 7)

EMENDAMENTO N.17

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Interruzione volontaria di gravidanza entro la dodicesima settimana)

1. La donna maggiorenne può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza entro la fine della dodicesima settimana di gestazione senza obbligo di fornire alcuna motivazione a tale richiesta.
2. L'intervento di interruzione della gravidanza deve essere eseguito entro dieci giorni dalla richiesta secondo una delle seguenti modalità, in base alla scelta della donna, previo parere del medico ginecologo:
 - a) intervento di tipo farmacologico, eseguito all'interno della struttura ospedaliera ISS o in struttura pubblica accreditata e convenzionata esterna al territorio sammarinese;
 - b) intervento di tipo chirurgico, eseguito all'interno della struttura ospedaliera ISS o in struttura pubblica accreditata e convenzionata esterna al territorio sammarinese.



UNO DI NOI

EMENDAMENTO N.18

L'articolo 4 comma 1 è così sostituito:

1. L'interruzione volontaria di gravidanza dopo la dodicesima settimana e fino a quando non sussista possibilità di vita autonoma del nascituro alla luce della migliore scienza di rianimazione neonatale e pediatrica, e comunque non oltre la ventiduesima settimana di gestazione, può essere richiesta ed eseguita solo nei casi di gravi anomalie e malformazioni del feto, accertate da specialisti dell'ISS o della struttura convenzionata, che comportino un grave rischio per la salute fisica o psichica della donna. Il rischio per la salute fisica è accertato dal medico curante ISS o convenzionato ISS; il rischio per la salute psichica è accertato da un medico psichiatra del Servizio Salute Mentale dell'ISS o convenzionato ISS.

EMENDAMENTO N.19

L'articolo 4, comma 2 è così modificato:

2. Nei casi di cui al comma 1 la procedura di interruzione della gravidanza avviene entro **sette dieci** giorni dalla formalizzazione della richiesta della donna.

EMENDAMENTO N.20

L'articolo 4, comma 3 è così modificato:

3. L'intervento di interruzione della gravidanza è solo di tipo chirurgico e può essere eseguito all'interno della struttura ospedaliera ISS o in struttura pubblica ~~e privata~~ **accreditata e convenzionata interna e** esterna al territorio sammarinese.

EMENDAMENTO N.21

Dopo l'art. 4, comma 3, è aggiunto il seguente comma:

4. In deroga a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 commi 1, 2 e 3, l'interruzione volontaria di gravidanza può essere eseguita in qualsiasi settimana di gestazione in caso di imminente pericolo per la vita della donna, accertato dal medico che esegue l'intervento.

EMENDAMENTO N.22

L'art. 5 è così sostituito:

Art. 5

(Interruzione volontaria di gravidanza della minorenni o dell'interdetta)

1. La donna minore di anni 18 o interdetta può richiedere l'interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi degli articoli che precedono, previo consenso di coloro che esercitano sulla stessa la potestà o la tutela. Il consenso viene raccolto in forma scritta dal medico ginecologo ISS o convenzionato ISS che prende in carico la donna.



UNO DI NOI

2. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, in mancanza di consenso di coloro che esercitano sulla donna la potestà o la tutela l'intervento di interruzione volontaria di gravidanza non può essere eseguito.
3. Se coloro che esercitano sulla donna la potestà o la tutela non prestano il consenso di cui al precedente comma, il medico può chiedere di essere autorizzato al Giudice tutelare che provvede, in contraddittorio con coloro che esercitano la potestà o la tutela, con provvedimento non soggetto a reclamo.
4. Qualora sussistano gravi e documentati motivi, verificati anche col Servizio Minori, che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela o di una di esse, il medico ginecologo deve inoltrare entro tre giorni al Giudice Tutelare una relazione corredata del proprio parere circa la legittimità dell'interruzione della gravidanza. Il Giudice Tutelare entro otto giorni, sentita la minore o l'interdetta nonché l'esercente la potestà o la tutela che è stato consultato, tenuto conto della volontà della donna e della relazione del medico, può autorizzare l'intervento d'interruzione della gravidanza con atto non soggetto a reclamo.

EMENDAMENTO N.23

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1. L'articolo 153 del Codice Penale è così sostituito:

“Art. 153

(Interruzione illecita di gravidanza)

1. La donna incinta che interrompe volontariamente la gravidanza al di fuori dei casi consentiti dalla legge è punita con la prigionia di secondo grado; chiunque concorra all'interruzione della gravidanza è punito con la prigionia di terzo grado. Si applica la prigionia di quarto grado congiunta all'interdizione di quarto grado al colpevole che esercita una professione sanitaria.
2. Chiunque con violenza o minaccia, artifici o raggiri o abusando della sua autorità induce la donna ad interrompere la gravidanza è punito con la prigionia di terzo grado. Se la donna è minore di anni 18 o interdetta si applica la prigionia di quarto grado.
3. Le pene di cui ai precedenti due commi sono aumentate di un grado:
 - a) se il colpevole fa mestiere di pratiche illecite o agisce per fine di lucro;
 - b) se in conseguenza dell'interruzione di gravidanza, la donna incinta muore o subisce una lesione grave.””

EMENDAMENTO N.24

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo:

Art. 7

(Obiezione di coscienza)

1. Il personale sanitario, sociosanitario o amministrativo non è tenuto a prendere parte ad alcuna delle procedure di interruzione di gravidanza, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al Direttore Sanitario dell'ISS entro 30 giorni



UNO DI NOI

dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione o dalla stipula di una convenzione presso l'ISS.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma. La revoca e la dichiarazione hanno effetto immediato. L'obiezione di coscienza esonera tutto il personale di cui al comma 1 dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, tra cui le procedure burocratiche di presa in carico della richiesta della donna di interrompere la gravidanza e di ingresso nella struttura ISS o nella struttura convenzionata ISS, gli esami diagnostici ritenuti necessari prima dell'intervento e le inerenti attività sanitarie. Nel caso di ricorso ad aborto farmacologico, in cui la somministrazione del preparato e l'espulsione dell'embrione non sono contestuali, l'obiezione di coscienza esonera il personale medico e sanitario da tutte le attività precedenti e contestuali a tale espulsione.

3. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, sociosanitario o amministrativo quando, data la particolarità delle circostanze, il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

EMENDAMENTO N.25

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente articolo:

Art. 8

(introduzione art. 153 bis del Codice Penale)

1. Dopo l'art. 153 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 153 bis

(Divieto di commercio o pubblicizzazione di gameti, embrioni, tessuti fetali e di pubblicizzazione della surrogazione di maternità)

1. Chiunque in qualsiasi forma esercita, organizza o pubblicizza la commercializzazione, l'esportazione o l'importazione a qualsiasi titolo di gameti, embrioni, tessuti derivanti dalla interruzione volontaria di gravidanza o la surrogazione di maternità è punito con la prigionia di quarto grado.”

EMENDAMENTO N.26

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo:

Art. 9

(Dignità e gestione dei tessuti umani derivanti da gravidanze interrotte)

1. I feti nati vivi a qualunque epoca gestazionale e subito deceduti o nati morti da gravidanze che abbiano superato le 22 settimane di gestazione devono essere registrati all'Ufficio di Stato Civile della Repubblica di San Marino, secondo le procedure che saranno stabilite con apposito



UNO DI NOI

Regolamento da adottarsi dal Congresso di Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli stessi è garantita la sepoltura.

2. Ai feti nati morti in età gestazionale precedente alla ventiduesima settimana è garantita la sepoltura entro tre giorni, a cura e spese degli esercenti la potestà o di un parente. Trascorso inutilmente tale termine la sepoltura avviene a carico dell'ISS.

EMENDAMENTO N.27

L'articolo n.7 (Abrogazioni) assume il numero 10.

EMENDAMENTO N.28

L'articolo n.8 (Norme transitorie) assume il numero 11 ed è eliminato il suo secondo comma, che viene sotto riproposto come articolo autonomo in quanto non si tratta di norma transitoria.

EMENDAMENTO N.29

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 12

(Relazione annuale)

1. La Segreteria di Stato per la Sanità e il Comitato Esecutivo ISS **relazionano annualmente in ordine all'applicazione della presente legge nell'ambito della IV Commissione Consiliare Permanente.**

EMENDAMENTO N.30

L'articolo n.9 (Entrata in vigore) assume il numero 13.

San Marino, maggio 2022